



CITTA' DI CIAMPINO

Regolamento

"TUTELA E RISPETTO DEGLI ANIMALI"

redatto dagli uffici Ambiente e Organi Istituzionali
con la supervisione
dell'**Ente Nazionale Protezione Animali**



Approvato dal Consiglio Comunale il 23.09.2009

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Profili Istituzionali

1. Il Comune di Ciampino, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale di civiltà e di rispetto della Biodiversità.
2. Il Comune riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche ed anche su proposte delle associazioni protezionistiche può adottare provvedimenti per la loro tutela.
3. La Città di Ciampino, comunità portatrice di valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Ciampino, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Ciampino opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, sulla base del dettato degli articoli 823, 826, 927 e 931 del Codice Civile, esercita la proprietà e la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
3. In applicazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Sindaco o delegato esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 28111991, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

TITOLO II - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie di animali.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dalla L. 157/1992.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Ciampino.

2. Le norme previste dai successivi art. 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente art. 5 punto 1.

Art. 7 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
- b. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
- c. alle attività di disinfezione, derattizzazione, attività imposte da motivazioni di carattere igienico-sanitario e di danneggiamento di colture comprovate da idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza e l'età alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato detenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia o il riparo dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiuso su tre lati e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
6. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
7. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani e gatti che non provvede alla sterilizzazione degli animali, consapevole che la gravidanza non deve essere obbligatoria, deve avere la certezza di collocare i cuccioli senza ricorrere alle strutture pubbliche o gestite dalle associazioni di volontariato

Art. 9 - Prevenzione maltrattamenti.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per un tempo non compatibile con il loro benessere psico-fisico, isolarli in rimesse, o cantine o box oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento. Le terrazze o balconi devono avere comunque adeguata protezione dagli agenti atmosferici.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche ad eccezione di quanto

previsto dalla L. 157/1992.

8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento o per la pubblicizzazione di eventi di qualsiasi genere, compresi gli spettacoli circensi o assimilabili, ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

11. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

12. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi dal 15.05 al 15.10 in assenza di ombra e di finestrini aperti. A tal fine deve essere apposto in maniera visibile un disco -orario riportante l'orario di inizio della sosta del mezzo con animali a bordo E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi, che non siano omologati al trasporto degli animali con esplicita attestazione sul libretto di circolazione secondo normativa vigente.

13. è vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.

14. è vietato separare i cuccioli di cane o gatto dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

15. In caso di nascita di cuccioli, il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo della madre è responsabile della prole. Entro dieci giorni dalla nascita, i cuccioli e la madre devono essere sottoposti a visita medico-veterinaria, per l'accertamento dello stato di buona salute e certificazione della data di nascita indicata dal proprietario.

16. è vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura anche se ferma quando questo è separato o non è un tutt'uno con l'abitacolo.

17. è vietato detenere animali in gabbie con la pavimentazione completamente in rete.

18. è vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo o lasciarli chiusi in gabbie salvo motivata disposizione del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data di inizio e fine del trattamento.

19. è vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

20. è vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;

21. è vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;

22. è vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.

23. è vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

24. è vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario "o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo regionale degli esperti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004, n.847, che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

25. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisetomia, operare la devocalizzazione.

26. Se non per motivi di tutela degli stessi animali, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, così come impedire l'accesso degli animali all'ascensore condominiale, nel rispetto degli spazi comuni e della civile convivenza.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 11 - Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale ai sensi dell'articolo 727 del Codice penale o del precedente comma non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 12 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o comunque preparati per causare danni fisici gravi o la morte, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e che devono essere comunicate preventivamente al Comune di Ciampino.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, anche a seguito di interventi di derattizzazione e disinfestazione non autorizzati. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti che saranno ritenuti più idonei.

Art. 13 - Attraversamento di animali e cantieri

1. Nei punti delle sedi stradali dove si rilevasse un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, idonei segnali stradali.
2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione al Sindaco o suo delegato almeno novanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine il Sindaco o suo delegato potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

Art. 14 - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Ciampino.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali

1. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a confisca. I cani saranno condotti al canile municipale.

Art. 16 - Divieto di offrire animali da affezione in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo ed in qualsiasi contesto.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte al registro regionale del volontariato nell'ambito di iniziative per l'affidamento di animali randagi provenienti dal canile comunale o delle stesse associazioni. Tali iniziative dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Comune.
3. In nessun caso possono essere autorizzate iniziative che prevedono la vendita, la promozione o pubblicità di vendita e la prenotazione di vendita di animali.
4. E' vietato l'impiego di animali d'affezione, come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre fiere e circhi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono al divieto di cui al punto 1, viene disposta la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
6. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.

Art. 17 – Sequestro e confisca di animali

1. In attuazione degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e salvo i casi di sequestro per violazioni costituenti illeciti penali, quando è accertata una violazione amministrativa alle norme del presente Regolamento, gli organi di vigilanza possono procedere al sequestro nei casi in cui può essere disposta la confisca amministrativa (facoltativa) e dispongono il sequestro nei casi in cui la confisca amministrativa è resa obbligatoria.
2. A sequestro o confisca eseguita le strutture di ricovero degli animali procedono all'affido di essi a chiunque ne faccia richiesta e che possa garantire in maniera documentata il benessere all'animale.
3. Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la cattura, il mantenimento e la custodia degli animali sequestrati ed avviati presso strutture di accoglienza.
4. Per tutto quanto non previsto, in materia di sequestro e confisca si applicano gli articoli 13,18,19,20 e 22 della legge 689/81 ed il D.P.R. 29.7.1982 n.571.

Art. 18 - Smarrimento – Rinvenimento – Affido

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore al Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio. Per quanto riguarda i cani la comunicazione va effettuata al Canile Municipale o, in assenza di questo, al Canile convenzionato con il Comune.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio e, se possibile, prestare loro un primo soccorso. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata al Canile Municipale o, in assenza di questo, al canile convenzionato con il Comune.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 19 - Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, al Sindaco ed all'Autorità di Polizia. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda USL può richiedere l'intervento

della Forza dell'ordine per l'uso di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità, il Sindaco, ricevuti i pareri del Servizio Veterinario Azienda USL, può autorizzare l'abbattimento dell'animale.

2. La soppressione dei cani e dei gatti randagi o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario, che la effettua con metodi eutanascici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed al Sindaco.

TITOLO IV - CANI

Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Art. 21 – Divieto di detenzione a catena.

E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza di metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 22 - Dimensioni dei recinti.

1. Per il cane custodito in recinto o box, le dimensioni minime dello stesso devono essere le seguenti: altezza m 2,50 e superficie mq 8 per ogni cane;

Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica purchè muniti di guinzaglio.
2. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso al Municipio ed a tutte le strutture comunali, ad eccezione di quelle dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica purchè muniti di guinzaglio.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini segnalate con appositi cartelli.

Art. 24 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
3. Anche in tali aree si applicano gli obblighi previsti dall'art. 24 del presente regolamento.

Art. 25 - Accesso negli esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal punto 2 del presente articolo, a tutte le attività commerciali salvo quelle per cui è espressamente previsto il divieto dalle norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nelle attività commerciali dovranno farlo usando il guinzaglio, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi pubblici che

predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

Art. 26 - Destinazione di cibo per animali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline. Tali residui ed eccedenze, per il trattamento, sono assimilati ai rifiuti solidi urbani.

Art. 27 - Scelte alimentari

1. Nelle mense di tutte le amministrazioni pubbliche e delle scuole di ogni ordine e grado deve essere garantita, a chiunque ne faccia espressa richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali e uova da allevamento all'aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di accogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e, depositarli nei contenitori stradali per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino od altro) dei centri abitati comprese le aree attrezzate per cani.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste anche in aree private recintate dove gli escrementi devono essere rimossi almeno giornalmente e comunque non devono superare una quantità ritenuta inaccettabile dal vicinato o da qualsiasi cittadino.
4. Onde facilitare il controllo della possibilità di raccolta degli escrementi, nelle aree di cui al punto 2 del presente articolo i detentori dei cani hanno l'obbligo di avere a disposizione i mezzi usabili per la raccolta degli escrementi (sacchi di plastica o apposite palette).
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai disabili non vedenti o comunque portatori di handicap che non ne consenta l'osservanza.

Art. 29 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le associazioni animaliste, le associazioni zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

TITOLO V-GATTI

Art. 30 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà e che frequenta abitualmente lo stesso luogo;
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo;
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento dei gatti liberi e delle colonie di gatti che

vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", ed entrambi successivamente citati negli articoli del presente Regolamento con la dizione unica di "gattara".

Art. 31 - Proprietà dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato.

Art. 32 - Cura delle colonie feline

1. Al gattaro/a deve essere permesso la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. deve l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso delle gattaie a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 33 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Ciampino che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'art. 727 del Codice Penale.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 34 - Alimentazione dei gatti.

1. Il/Le gattari/e sono obbligate a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
2. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

TITOLO VI - VOLATILI

Art. 35 - Detenzione di volatili.

1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 36 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
3. E' fatto assoluto divieto di:
 - lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - strappare e/o tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso ciò deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; detto certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e comunque segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; detto certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e comunque segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - mantenere i volatili legati al trespolo;

- detenere chiroterri di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici;
- distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori. Sono compresi nei nidi o rifugi, anche i cassonetti ripara tapparelle che sono all'interno delle case private o altri immobili;
- danneggiare o distruggere i nidi di uccelli. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Diritti Animali del Comune;
- effettuare potature di alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali.

TITOLO VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 37 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. E' vietato detenere animali acquatici in sacchetti di plastica.

Art. 38 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario dovrà essere adeguato al numero di animali ospitati.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO VIII - EQUINI

Art. 39 - principi distintivi - divieti

1. L'utilizzo sportivo dei cavalli, qualunque esso sia, non può prescindere da una condizione di benessere degli animali.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una zona d'ombra atta a ripararli; devono avere sempre a disposizione acqua fresca; devono essere nutriti in modo soddisfacente; devono avere assicurate buone condizioni igieniche e adeguata assistenza sanitaria.
3. E' vietato separare i puledri dalle proprie madri, prima del compimento del quarto mese di vita, fatte salve esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario.
4. E' vietato tenere equini sempre legati in posta.
5. Gli equini ricoverati nei box devono avere a disposizione uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi.
6. E' vietato detenere gli equini tutto il giorno dentro un box; i proprietari o detentori degli equini hanno l'obbligo di garantire una regolare attività fisica quotidiana, fatte salve le esigenze sanitarie documentate da un medico veterinario
7. E' vietato far lavorare o impiegare gli equini quando la temperatura esterna è superiore a 35 gradi centigradi all'ombra.
8. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano per più di un'ora.
9. I cavalli che svolgono attività di trazione possono lavorare per più di sei ore al giorno e, in estate, hanno diritto a delle pause adeguate di riposo, da svolgersi all'ombra, tra un tragitto e l'altro. I conduttori devono provvedere ad abbeverarli e nutrirli regolarmente.
10. E' vietato trasportare un numero di persone superiore a 2.
11. Dallo giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 17,00.
12. Manifestazioni quali pali, la giostre, il tornei, corse di paese, anche con l'impiego di asini, sono soggette a nulla osta del Comune, previo parere favorevole dei servizi veterinari dell'azienda USL.
13. Gli organizzatori delle manifestazioni di cui al comma 12 devono garantire la presenza di un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore, nonché di un mezzo idoneo al trasporto sicuro di un cavallo traumatizzato o comunque che necessiti di pronta assistenza presso una clinica veterinaria. I controlli ufficiali previsti dalla normativa vigente sono svolti dal servizio veterinario della ASL. Nel caso in

cui si utilizzino equidi ferrati deve essere previsto un maniscalco di servizio.

14. E' vietato utilizzare per tali manifestazioni cavalli di età inferiore ai 4 anni, nonché cavalli di razza purosangue inglese.

15. I campi e le piste destinati a tali attività devono rispondere a specifici criteri atti, in via prioritaria, a salvaguardare il benessere e la salute degli equidi, nonché a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alla manifestazione.

16. Gli organizzatori devono ottenere preventivamente il nulla osta tecnico sanitario da parte del servizio veterinario della ASL.

TITOLO IX – CENSIMENTO

Art. 40 – Censimento

Con la periodicità di due anni il Comune di Ciampino provvede ad effettuare un censimento generale degli animali presenti nelle case e negli spazi di pertinenza dei cittadini ciampinesi.

La finalità del censimento, effettuato dall'Ufficio Ambiente in collaborazione con la Polizia Locale ed i volontari autorizzati dal Comune, è quello di verificare lo stato di cura degli animali domestici, di tutti i tipi. Si prevede la formalizzazione nel tempo, in collaborazione con la sezione veterinaria della ASL, di una anagrafe cittadina degli animali d'affezione.

Nessun proprietario di animale può sottrarsi al censimento.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Alimenti

E' fatto divieto di alimentare gli animali con alimenti impropri per la specie, deteriorati e senza aver subito nessun trattamento di risanamento.

Art. 42 - Ufficio Diritti Animali

Presso il Comune di Ciampino sarà istituito nei tempi e nei modi compatibili con le esigenze di personale ed economiche l'Ufficio Diritti degli Animali in collaborazione con le associazioni ambientaliste presenti nel territorio comunale.

Art. 43 - Sanzioni.

Per l'inosservanza alle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa, da euro 100 a euro 500 per ogni singola violazione.

Art. 44 – Azienda Usl

L'Azienda USL provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione.

Art. 45 - Vigilanza.

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti ai Corpi di polizia e le Guardie Zoofile nominate in base alla vigente normativa in materia con compiti di controllo e di sanzione, o volontari con compiti limitati all'attività di collaborazione e di supporto.

Art. 46 - Inumazione di animali.

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il Comune di Ciampino possono autorizzare associazioni o privati a destinare appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali. Il Comune, inoltre, prevede di individuare un terreno da destinare a tale scopo.

2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 47 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre precedenti disposizioni comunali.